

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 19/03/2024

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato: di aver concluso, in data 02/08/2019, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. 2506) con l'intermediario; di averlo estinto anticipatamente in data 31/01/2023; che in occasione dell'estinzione anticipata non veniva riconosciuto alcun rimborso per commissioni/oneri non maturati; di aver presentato reclamo all'intermediario in data 03/10/2023; di aver chiesto, con il predetto reclamo, la restituzione dell'importo di € 1.693,76 per gli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata.

Il cliente precisa che, in data 30/11/2023, ha ricevuto, da parte dell'intermediario, un rimborso di € 304,45, importo che tuttavia non soddisfa la richiesta avanzata in sede di reclamo.

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di € 1.693,76. Chiede, in ogni caso, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o,

comunque, in eccedenza e, quindi, non dovute; la rifusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00; la rifusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato: che, dopo la presentazione del reclamo, ha corrisposto al cliente l'importo di € 293,09 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "spese di istruttoria", calcolato secondo il criterio della curva degli interessi; detto importo, maggiorato degli interessi legali per complessivi € 304,45, è stato corrisposto al rappresentante del ricorrente, munito di delega all'incasso delle somme, a mezzo bonifico bancario; che, nel testo del contratto, risultano distintamente indicate tutte le varie voci di costo ulteriori rispetto agli interessi, e in particolare la "Commissione di intermediazione" e le "Spese di istruttoria", con descrizione delle relative caratteristiche; che, con riguardo alla "Commissione di intermediazione", non vi è alcuna ragione per cui parte ricorrente possa vedersi riconosciuti rimborsi in relazione a tale voce commissionale, che riguarda costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata o meno, tant'è che sono già stati integralmente e definitivamente sostenuti (si veda la fattura dell'intermediario del credito). Tale Commissione di intermediazione ha natura di costo *upfront*, come sempre riconosciuto dalle decisioni dell'ABF; che, per quanto concerne le "Spese di istruttoria", correttamente in contratto se ne esclude la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata: si tratta infatti di costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata (e, quindi, di natura *upfront*); che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, c. 2, del D.L. 73/2021, rende possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'articolo 16.1 della Direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza *Lexitor*; che la sentenza *Lexitor* in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente; che, da ultimo, la Corte di Giustizia, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d.

costi *recurring*) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell'art. 125 *sexies*, c. 1, TUB; che, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese richieste per la redazione del ricorso quantificate in € 200,00, anche tale istanza, avanzata solo in sede di ricorso ABF, non merita di essere accolta, trattandosi di ricorso seriale e non essendo versata agli atti alcuna parcella o prova dell'effettivo esborso.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 02/08/2019 ed estinto anticipatamente a far data dal 31/01/2023, dopo la scadenza di n. 41 rate su 120 totali.

Con l'art. 11-*octies*, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 *sexies* TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, D.lgs. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d.

costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1 TUB, in senso conforme alla sentenza *Lexitor*".

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 02/08/2019, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza *Lexitor*. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza *Lexitor*, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Spese di istruttoria (A) – *recurring* (stante il riferimento alla "gestione della rete di vendita"); Commissione d'intermediazione (B) – *upfront*.

Dalla documentazione in atti, e da quanto pacificamente riconosciuto dalle parti, risulta che, dopo la presentazione del reclamo, l'intermediario ha riconosciuto al cliente, a mezzo bonifico bancario in favore del procuratore, l'ulteriore importo di € 293,09, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "spese di istruttoria" (determinato applicando il criterio del costo ammortizzato), oltre interessi legali, per la somma complessiva di € 304,45.



Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* e ai costi up front il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.885,24	TAN	5,41%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	269,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	65,83%
Data di inizio del prestito	01/09/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	46,08%

rate pagate	41	rate residue	79	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				636,00	Recurring	65,83%	418,70	293,09	125,61
Commissioni di intermediazione				1.936,80	Upfront	46,08%	892,47	0,00	892,47
Totale				2.572,80					1.018,08

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 1.018,00, è inferiore a quanto richiesto dal cliente, che ha calcolato tutte le voci di costo in base al criterio *pro rata temporis* e non ha detratto il rimborso di cui pure ha confermato la ricezione.

Il cliente chiede gli interessi legali dal reclamo al rimborso.

A tal riguardo si evidenzia che l'intermediario, successivamente all'estinzione del finanziamento, ha già rimborsato € 11,36 a titolo di interessi: in tali casi il Collegio è solito adottare la formula “oltre interessi dal reclamo al saldo al netto di quanto già corrisposto a tale titolo”.

Il cliente chiede, inoltre, il rimborso delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00 (o nel diverso importo determinato in via equitativa dal Collegio). Tale domanda non può trovare accoglimento, considerato che le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

Il cliente chiede infine, genericamente, la restituzione di “quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute”. Si osserva che il cliente non ha neppure specificato se effettivamente vi siano quote versate in eccedenza.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4372 del 10 aprile 2024

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.018,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo al netto di quanto già corrisposto a tale titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA